



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO** in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

**VISTO** in particolare l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

**VISTO** altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:

- al comma 1, che “A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 e fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa”;
- al comma 2, che l'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

**CONSIDERATO** che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

**CONSIDERATO** altresì che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”;
- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

**VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'articolo 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 154, con il quale, in applicazione dell'art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale negli Istituti Superiori di Studi Musicali;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 119, che modifica ed integra il d.m. 3 luglio 2009, n. 90, di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120, che modifica ed integra il citato d.m. 30 settembre 2009, n. 124 di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 agosto 2017, n. 611 che modifica ed integra il d.m. 3 luglio 2009, n. 90, di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 giugno 2013 (prot. n. 550) con il quale l'Istituzione denominata “Civica Scuola di Musica” con sede in Milano è stata autorizzata a rilasciare i titoli accademici relativi ai corsi di diploma accademico di primo livello indicati nel predetto decreto;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale prot. n. 1071 del 27 giugno 2022, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominata “Civica Scuola di Musica Claudio Abbado” con sede in Milano;

**CONSIDERATA** l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

**VISTA** la nota direttoriale prot. n. 8093 del 20 giugno 2016, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le “indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”;

**VISTA** la nota prot. DGFIS n. 9918 del 2 agosto 2022, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 18559, recante le “Indicazioni operative per la valutazione periodica delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie Legalmente riconosciute – anno 2022”;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, con la quale sono state dettate “le indicazioni operative per l’accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi - A.A. 2024/2025”;

**VISTA** la nota prot. DGSINFS n. 1810 del 29 gennaio 2024, recante “Accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master - a.a. 2024/2025 – Differimento termine per la presentazione delle nuove proposte di accreditamento”, con la quale il termine per la presentazione di nuove proposte di accreditamento dei corsi è stato differito;

**VISTA** l’istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l’Istituzione denominata “Civica Scuola di Musica Claudio Abbado” con sede in Milano ha avanzato la proposta di attivazione del corso accademico di primo livello in “DCPL 67- Canto Pop Rock”, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025;

**VISTE** le delibere del Consiglio del Dipartimento didattico del 15 dicembre 2023 e del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2024, dell’Istituzione denominata “Civica Scuola di Musica Claudio Abbado” di Milano, con le quali è stata approvata la proposta di attivazione del suddetto corso accademico di primo livello;

**VISTA** in particolare la delibera del Consiglio di Amministrazione inerente alla seduta del 24 gennaio 2024 nella parte in cui si attesta l’assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

**VISTA** la dichiarazione del Direttore dell’Istituzione denominata “Civica Scuola di Musica Claudio Abbado” di Milano, riportata nella nota del 22 gennaio 2024, avente ad oggetto la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma;

**VISTA** la valutazione periodica positiva espressa dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con delibera n.219 del 21 ottobre 2021 trasmessa con nota prot. n. 5261 del 25 ottobre 2021 ed acquisita in pari data al prot. DGSINFS n. 32278;

**VISTA** la delibera recante prot. n. 400/2024/ OFF, resa nell’adunanza del 4 luglio 2024, con la quale il CNAM ha formulato il parere favorevole in merito al requisito della “conformità all’ordinamento didattico”, richiesto ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della proposta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in “DCPL 67- Canto Pop Rock” avanzata dall’Istituzione denominata “Civica Scuola di Musica Claudio Abbado” di Milano, a decorrere dall’a.a. 2024/2025;

**VISTA** la nota prot. n. 3311 del 26-08-2024, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 15318 con la quale l’ANVUR ha trasmesso il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo nell’adunanza del 8 agosto 2024, delibera prot. n. 187, in merito al requisito “dell’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare” richiesto ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del suddetto corso di diploma accademico di primo livello;

**PRESO ATTO** che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, all’esito dell’istruttoria svolta, propone l’adozione del provvedimento di autorizzazione all’ attivazione del corso di diploma accademico di cui all’istanza citata;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata "Civica Scuola di Musica Claudio Abbado" di Milano, ad attivare il suddetto corso di diploma accademico di primo livello, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, l'Istituzione denominata "Civica Scuola di Musica Claudio Abbado" di Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzata ad attivare, *senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato*, il seguente corso di diploma accademico di primo livello: DCPL 67- Canto Pop Rock.

2. L'ordinamento didattico del corso accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

### **Art. 2**

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione denominata "Civica Scuola di Musica Claudio Abbado" di Milano, relativamente alla tabella annessa, è integrato relativamente al piano di studi del corso di I livello di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212 come novellato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82.

### **Art. 3**

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

### **Art. 4**

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

### **Art. 5**

L'istituzione denominata "Civica Scuola di Musica Claudio Abbado" di Milano è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8. 7.2005 n. 212.

**IL MINISTRO**  
*Sen. Anna Maria Bernini*